

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 31 dicembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 291 della medesima legge.

**Legge Regionale 28 dicembre 1977, n. 68.**

**«Interventi assistenziali di carattere urgente per eventi eccezionali o straordinari»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1  
Finalità

Fino a quando non si provvederà alla ristrutturazione dei servizi assistenziali, in armonia con la legge quadro statale di prossima emanazione ed in previsione del completamento del trasferimento di funzioni alle Regioni ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, la Regione attua interventi assistenziali, anche se di carattere integrativo rispetto a quelli dello Stato, allo scopo di fronteggiare situazioni di particolare urgenza, in presenza di eventi eccezionali o straordinari.

Articolo 2

Modalità di intervento

Gli interventi di cui al precedente art. 1, sono effettuati dalla Giunta Regionale, che vi provvede direttamente o attraverso gli Enti Locali.

Articolo 3

Finanziamento

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni, si provvede, per l'anno 1977 mediante prelievo dal Cap. 714 «Spese per interventi a favore di istituzioni socio assistenziali, indigenti ed altre categorie beneficiarie di intervento sociale (esclusi i profughi)» dello stato di previsione della spesa per il 1977, che si riduce di pari importo, e la istituzione nel medesimo stato di previsione del Capitolo 731 «Interventi assistenziali di carattere urgente per eventi eccezionali o straordinari» con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell' art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 1977